



TESTO UNICO SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

Art. 11

Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 12

I criteri di precedenza nei ruoli del grado di sottotenente e di quello di tenente, fra gruppi di ufficiali di pari anzianità, appartenenti alle categorie indicate negli articoli 2, 3, nn. 1° e 4°, e 12, sono stabiliti dal regolamento, tenuto conto del risultato dei corsi di accademia e dei corsi di applicazione, ove siano prescritti.

Nel regolamento sono stabilite del pari le norme per determinare l'anzianità relativa degli allievi delle accademie nonché dei sottotenenti che frequentano le scuole di applicazione, i quali, per cause varie, non abbiano potuto frequentare regolarmente i corsi o partecipare alle relative sessioni di esame e siano stati, in conseguenza, rinviati a corsi o sessioni successive.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1939 secondo Normattiva, non più in vigore dal 19 gennaio 1965 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito
Estremi	Regio decreto 14 marzo 1938, n. 596
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1938

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-sul-reclutamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1938/art-11-legge-16-gennaio-1936-xiv-n-93-art-1-sub-12/versione/3>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it